

Regolamento per il RICONOSCIMENTO DEBITI E CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI

Premessa

Articolo 1 – Crediti formativi accademici: modalità di acquisizione e richiesta riconoscimento

Articolo 2 – Debiti formativi: definizione e modalità di attribuzione

Articolo 3 – Commissione preposta al riconoscimento dei crediti

Articolo 4 – Commissioni per l’attribuzione di eventuali debiti formativi

Articolo 5 – Attività per le quali è possibile il riconoscimento dei crediti

Articolo 6 – Riconoscimento dei crediti da inserire nella tipologia “attività a scelta dello studente”

Articolo 7 – Limite massimo del riconoscimento dei crediti

Premessa

Il presente Titolo stabilisce i criteri e le norme per il riconoscimento di attività didattiche e/o professionali pregresse o in itinere e per l’attribuzione di eventuali debiti formativi agli studenti iscritti ai corsi di Diploma accademico di primo livello (triennio) e di Diploma accademico di secondo livello (biennio) del Conservatorio.

Articolo 1. Crediti formativi accademici: modalità di acquisizione e richiesta di riconoscimento

1. Oltre ai crediti formativi accademici (per la cui definizione si rimanda all’art. 27 del Regolamento didattico d’Istituto) corrispondenti a ciascuna attività formativa e acquisiti dallo studente secondo le modalità previste dall’art. 28, c. 1, lett. a), b), c), d) del Regolamento didattico d’Istituto, gli studenti possono richiedere a domanda e su presentazione di specifica documentazione il riconoscimento di ulteriori crediti formativi per attività didattiche e/o professionali conformemente a quanto disposto dall’art. 28, cc. 2-5 del Regolamento didattico d’Istituto.

2. Tale domanda va presentata a cura dello studente su apposito modulo - disponibile in segreteria e scaricabile dal sito www.conservatoriorovigo.it (Studenti: Modulistica) - e corredata dalla documentazione ivi prescritta, entro il termine del 30 settembre di ogni Anno Accademico e contestualmente all’atto dell’iscrizione in caso di ammissione oltre i termini. Per gli studenti iscritti al conservatorio che rientrano dopo la conclusione di un periodo di studi in seguito a mobilità internazionale tale termine è fissato al 31 agosto.

Articolo 2. Debiti formativi: definizione e modalità di attribuzione

1. In sede di esame di ammissione le commissioni giudicatrici, in base all’esito delle prove sostenute da ogni candidato e volte ad accertare la verifica delle conoscenze necessarie per

l'accesso al corso di studio, hanno facoltà di attribuire (ai sensi del successivo art. 3) eventuali debiti formativi agli studenti, comunque riconosciuti idonei, ma non in possesso (in modo totale o parziale) di tali competenze e conoscenze. Per gli studenti stranieri sarà richiesta la certificazione di conoscenza della lingua prevista dalla normativa in vigore, dal Regolamento generale e dalle disposizioni degli organi accademici del Conservatorio in materia.

2. Agli studenti ammessi con debiti formativi saranno date indicazioni sugli specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso attraverso il superamento di un esame.

3. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito il Conservatorio può prevedere l'istituzione di attività formative propedeutiche o indirizzare lo studente alla frequenza di attività già avviate dall'Istituto – da svolgere in periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente – anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.

4. L'attivazione da parte del Conservatorio di specifici corsi per gli studenti con debiti formativi sarà possibile solo laddove sussista la disponibilità di docenti dell'istituzione e senza oneri aggiuntivi.

Articolo 3. Commissione preposta al riconoscimento dei crediti

1. Il Direttore nomina annualmente una commissione per il riconoscimento dei crediti, composta da due membri, tra cui il coordinatore per l'orientamento e il tutorato.

Tale commissione opera - ove necessario in relazione alla tipologia di richiesta di riconoscimento crediti da parte dello studente - interagendo con i docenti dei corsi di studio per quali vengono richiesti i crediti, con i responsabili dei Dipartimenti interessati e con uno o più membri in rappresentanza del Consiglio accademico.

La commissione si riunisce entro il 15 ottobre di ogni anno accademico e quando se ne riscontri la necessità per il riconoscimento delle attività formative a scelta e dei periodi di studio in mobilità internazionale.

2. La commissione delibera sulla base dei criteri previsti dall'art. 28 del Regolamento didattico, dal presente Regolamento e sulla base di eventuali altre indicazioni che la commissione ritenga opportuno fissare, anche sentiti i pareri dei docenti dei Corsi di studio, dei responsabili di Dipartimento e del Consiglio Accademico.

3. L'elenco dei riconoscimenti effettuati, nonché i criteri di valutazioni ad essi inerenti, dovranno essere contenuti nel verbale finale che sarà trasmesso tempestivamente alla Segreteria didattica per l'inserimento di detti riconoscimenti nei piani di studio individuali di ogni studente.

Articolo 4. Commissioni per l'attribuzione di eventuali debiti formativi

1. Tutte le commissioni giudicatrici nominate dal Direttore per gli esami di ammissione hanno facoltà di attribuire eventuali debiti formativi in base all'esito delle prove sostenute da ogni candidato.

2. Dette prove dovranno essere formulate e strutturate in maniera tale da garantire parità di giudizio per ogni candidato e permettere la congrua verifica delle competenze e conoscenze adeguate al corso accademico per il quale lo studente è iscritto. Il Direttore potrà pertanto nominare, per le materie in cui ciò sia possibile, una commissione preposta alla elaborazione delle prove d'esame sia per l'accesso ai corsi di Diploma di primo livello, sia per l'accesso ai corsi di Diploma di secondo livello.

Articolo 5. Attività per le quali è possibile il riconoscimento dei crediti

1. È possibile il riconoscimento dei crediti formativi accademici per le seguenti tipologie di attività formative, didattiche e/o professionali pregresse e/o in itinere:

- a) Attività formative già svolte presso il Conservatorio e previste dall'ordinamento didattico del corso di studio prescelto;
- b) Attività formative già svolte presso il Conservatorio, non specificatamente previste o non corrispondenti a insegnamenti attivati nell'ambito dell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto;
- c) Attività formative già svolte in seguito al conseguimento di un titolo di studio pregresso di pari livello in Italia o all'estero, comunque previste dall'ordinamento didattico del corso di studio prescelto presso il Conservatorio;
- d) Attività formative già svolte in seguito al conseguimento di un titolo di studio pregresso di pari livello in Italia o all'estero, non specificatamente previste o non corrispondenti a insegnamenti attivati nell'ambito dell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto presso il Conservatorio;
- e) Attività formative già svolte in altro conservatorio o istituzione di pari grado, in Italia o all'estero, dal quale si è chiesto e ottenuto il trasferimento al Conservatorio;
- f) Titoli (esami di licenza e/o di compimento) e riconoscimenti di frequenza valutata positivamente nell'ambito dei corsi "ordinamento previgente" acquisiti (sia come studenti interni sia come esterni) presso conservatori e/o istituti musicali pareggiati;
- g) Riconoscimento dei periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero, sulla base dei programmi di mobilità internazionale o di apposite convenzioni, per le attività formative di cui lo studente ha fatto richiesta, su presentazione della idonea certificazione di valutazione da parte dell'istituto convenzionato;
- h) Riconoscimento di rilevanti conoscenze e abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.

2. Di tutte le dette tipologie di attività lo studente deve produrre idonea documentazione come prescritta dall'allegato alla domanda di riconoscimento crediti. In particolare le certificazioni delle attività formative pregresse dovranno riportare esatta denominazione, numero di crediti, programma di studio, data e valutazione dell'esame.

3. In ogni caso il riconoscimento può essere concesso fino e non oltre a concorrenza del numero di crediti della stessa area disciplinare previsto dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa.

4. I crediti possono essere riconosciuti anche parzialmente, e in tal caso la commissione deve segnalare sul verbale il parziale riconoscimento. I docenti delle discipline parzialmente riconosciute comunicheranno allo studente le attività formative necessarie al conseguimento dei crediti mancanti.

E' altresì possibile riconoscere un esonero parziale o totale alla frequenza per un'attività formativa, fermo restando l'obbligo di sostenere l'esame o le forme di verifica previste.

5. Nella presa d'atto di riconoscimento dei crediti viene assunta la valutazione conseguita a seguito di esame superato riconosciuto corrispondente. La valutazione viene riportata in trentesimi con l'indicazione dell'eventuale lode.

Nei casi in cui l'attività formativa corrispondente presso il Conservatorio non preveda il voto, ma solo un giudizio di idoneità, il riconoscimento viene acquisito senza valutazione.

6. Relativamente al riconoscimento dei crediti relativi ad attività svolte e concluse da oltre quattro anni dalla data di iscrizione al corso accademico è data facoltà alla commissione di prevedere opportune forme di verifica in merito alla non obsolescenza dei contenuti e delle competenze culturali e professionali di tali attività.

Articolo 6. Riconoscimento dei crediti da inserire nella tipologia “Attività a scelta dello studente”

1. In conformità alle tabelle dei Piani di studio sono annualmente attribuibili crediti, fino e non oltre a concorrenza del numero di crediti consentiti per tali tipologie di attività, nell’ambito delle “Attività formative a scelta dello studente” (diploma accademico di primo livello) e “Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente” (diploma accademico di secondo livello), per le seguenti categorie di attività svolte durante il periodo di iscrizione al corso di studio:

- a) Partecipazione certificata ad “altre attività formative” attinenti al corso di studio al quale lo studente è iscritto – quali seminari, master-class, laboratori, corsi di perfezionamento – promosse dal Conservatorio o alla cui progettazione e realizzazione il Conservatorio abbia concorso, fino a un massimo di 5 Cfa per anno;
- b) Partecipazione ad attività formative presenti nel Conservatorio in piani di studio non relativi al corso di studio al quale lo studente è iscritto, fino a un massimo di 5 Cfa per anno;
- c) Partecipazione certificata a seminari, master-class, laboratori, corsi di perfezionamento organizzati da altre istituzioni italiane o estere attinenti e di livello congruente al corso di studio al quale lo studente è iscritto fino a un massimo di 5 Cfa per anno;
- d) Partecipazione ad attività culturali, professionali e di produzione artistica promosse dal Conservatorio o alla cui progettazione e realizzazione il Conservatorio abbia concorso fino a un massimo di 5 Cfa per produzione in conformità alla definizione di credito formativo accademico;
- e) Attività artistiche, culturali e professionali svolte autonomamente ed esterne al Conservatorio fino a un massimo di 3 Cfa per anno.

Articolo 7. Limite massimo del riconoscimento dei crediti

1. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso di Diploma accademico di primo livello o di secondo livello potranno ottenere, in analogia all’attuale normativa prevista per le università dai decreti attuativi del D.M. 204/2007 varati il 16 marzo 2007, il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate fino al limite massimo di sessanta crediti formativi per il diploma triennale di primo livello e di quaranta crediti formativi per il diploma biennale di secondo livello.
2. Gli studenti che si iscrivono ad un ulteriore corso di Diploma di livello pari ad uno precedente già acquisito, potranno ottenere il riconoscimento dei crediti di tutte le attività già svolte che siano previste e ammesse nei piani di studio di entrambi i corsi. Parimenti potranno ottenere tale riconoscimento gli studenti in possesso di un Diploma “ordinamento previgente”.

Approvato dal Consiglio Accademico il 25 marzo 2011. Modificato dal Consiglio Accademico il 4 ottobre 2012.